

LP ADVISORY

NEWSLETTER 07/2026

13.07.2026



IN QUESTA EDIZIONE

1. Previdenza complementare: riforma dell'adesione automatica e nuove prestazioni pensionistiche

1

Previdenza complementare: riforma dell'adesione automatica e nuove prestazioni pensionistiche

A TUTTI I CLIENTI

Premessa

Con la presente circolare si fornisce una sintesi operativa delle principali novità normative e regolamentari intervenute in materia di previdenza complementare, con decorrenza 01/07/2026.

Le fonti di riferimento sono la Legge 30/12/2025, n. 199, il D.Lgs. n. 252/2005 come riformato, le Deliberazioni COVIP del 19, 23 e 25/06/2026.

1. Adesione automatica alla previdenza complementare

1.1 Il nuovo meccanismo in sintesi

La Legge n. 199/2025 ha sostituito il previgente meccanismo del silenzio-assenso (adesione tacita) con un sistema di adesione automatica di diritto per i lavoratori dipendenti del settore privato. La riforma entra in vigore il 01/07/2026 e riguarda le nuove assunzioni a partire da tale data. Sono esclusi i lavoratori domestici e i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

La differenza rispetto al passato è sostanziale: con il vecchio silenzio-assenso il TFR veniva trasferito al fondo solo se il lavoratore non esprimeva volontà entro sei mesi dall'assunzione. Con la nuova adesione automatica, il lavoratore è considerato aderente fin dal giorno dell'assunzione; la rinuncia, entro 60 giorni, è l'eccezione. Per le assunzioni sino al 30/06/2026 continua ad applicarsi la disciplina previgente.

1.2 Lavoratori di prima assunzione (dal 01/07/2026)

A tutti i soggetti assunti per la prima volta in qualità di lavoratori dipendenti del settore privato, l'adesione a previdenza complementare è automatica dal momento dell'assunzione. Conseguenze operative:

- Il TFR maturando è destinato al fondo di riferimento indicato dal contratto collettivo applicato (CCNL nazionale, territoriale o aziendale). In caso di più fondi, prevale quello individuato con accordo aziendale ovvero, in difetto, quello al quale risulta iscritto il maggior numero di dipendenti dell'azienda alla data di assunzione.
- In assenza di accordi collettivi, il fondo di destinazione residuale è COMETA (settore metalmeccanico). In tal caso sono dovuti solo TFR, non contributi datoriali o del lavoratore.
- Il versamento (TFR + contributi datoriali e lavoratore, secondo le aliquote contrattuali) decorre dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni e comprende quanto maturato dalla data di assunzione.
- Se il contratto collettivo esclude i versamenti contributivi durante il periodo di prova, il datore versa comunque il TFR dall'assunzione e i contributi a superamento della prova.
- La contribuzione del lavoratore non è obbligatoria se la RAL è inferiore all'assegno sociale annuale (Euro 7.101,12); in tale caso il lavoratore può dichiarare entro 60 giorni di non voler contribuire.
- I contratti a tempo determinato inferiori a 60 giorni sono esclusi dall'adesione automatica.
- La cessazione del rapporto prima della scadenza dei 60 giorni fa venir meno l'adesione automatica.

1.3 Il termine di 60 giorni e la rinuncia

Entro 60 giorni dalla prima assunzione il lavoratore può:

- Rinunciare all'adesione automatica e mantenere il TFR in regime ex art. 2120 c.c. (con applicazione delle regole sul Fondo di Tesoreria INPS ove applicabili);
- Indicare una diversa forma pensionistica complementare (alla quale risulti già iscritto o alla quale si iscriva dopo l'assunzione);
- Scegliere di destinare al fondo solo una percentuale del TFR, se previsto dagli accordi.

La rinuncia è un atto unilaterale recettizio (deve essere comunicata al datore di lavoro) e ha efficacia retroattiva al momento dell'assunzione. Le sospensioni lavorative non sospendono il decorso dei 60 giorni.

1.4 Lavoratori non di prima assunzione con nuova assunzione dopo il 30/06/2026

Il meccanismo di adesione automatica si applica anche ai lavoratori già occupati in precedenza che avviano un nuovo rapporto di lavoro dopo il 30/06/2026, ma solo se al momento della nuova assunzione risultano già iscritti a una forma pensionistica complementare con destinazione, anche parziale, del TFR.

Il nuovo datore di lavoro è tenuto ad acquisire dichiarazione del lavoratore circa l'iscrizione o meno a un fondo pensione con versamento di TFR.

2. Adempimenti informativi del datore di lavoro

Al momento dell'assunzione il datore di lavoro è tenuto a consegnare al neoassunto un'informativa dettagliata su:

- Il CCNL applicato e le relative previsioni in materia di previdenza complementare;
- Il meccanismo di adesione automatica e le sue conseguenze su TFR e contribuzione;
- La forma pensionistica di destinazione e le modalità di investimento;
- Le scelte disponibili e la relativa tempistica (60 giorni).

La forma pensionistica destinataria è tenuta a informare il lavoratore dell'avvenuta adesione, del percorso di investimento attivato e delle ulteriori opzioni disponibili.

3. Investimento "life cycle" per le adesioni automatiche (COVIP, 23/06/2026)

La COVIP ha emanato istruzioni sui criteri minimi che i fondi pensione devono rispettare per poter raccogliere adesioni automatiche. Il modello obbligatorio è il life cycle: una strategia di investimento che riduce progressivamente e automaticamente l'esposizione al rischio al crescere dell'età dell'aderente, adattando il profilo rischio-rendimento all'orizzonte previdenziale residuo.

3.1 Principio generale e riduzione automatica del rischio (glide path)

Il percorso di riduzione del rischio (glide path) si articola in tre fasi:

Fase	Definizione	Quota min./max. in titoli di capitale
Iniziale	Aderenti giovani, orizzonte > 15 anni al pensionamento	Almeno 50%
Intermedia	Riduzione progressiva verso la fase finale	Traiettoria decrescente predefinita

Finale	Aderenti prossimi al pensionamento (entro 5 anni)	Non superiore al 20%
--------	---	----------------------

Le forme pensionistiche possono scegliere tra tre tipologie di life cycle: (a) switch automatico tra comparti distinti; (b) mix di comparti con quote percentuali variabili nel tempo; (c) linee target date per coorti di aderenti omogenee per età. I costi di riallocazione sono limitati al recupero delle sole spese amministrative.

I fondi pensione avevano tempo fino al 30/06/2026 per comunicare sul proprio sito la propria idoneità a raccogliere adesioni automatiche. Esistono, pertanto, tre situazioni:

- Fondo già adeguato (lettera a): può raccogliere adesioni dal 01/07/2026.
- Fondo non ancora adeguato ma con almeno due linee a diverso profilo rischio (lettera b): può raccogliere adesioni dal 01/07/2026 in regime transitorio, ma deve adeguarsi entro il 30/06/2027.
- Fondo non adeguato (lettera c): non può raccogliere adesioni automatiche; il fondo residuale è COMETA.

Prima di effettuare il primo versamento per un neoassunto, si suggerisce di verificare sul sito del fondo pensione di riferimento se lo stesso ha comunicato la propria idoneità a raccogliere adesioni automatiche.

3.2 Nuove prestazioni pensionistiche complementari (COVIP, 25/06/2026)

La Legge n. 199/2025 ha introdotto tre nuove tipologie di prestazioni pensionistiche, alternative alla rendita vitalizia, disponibili per le sole forme a contribuzione definita. Queste prestazioni permettono maggiore flessibilità nella fase di erogazione rispetto al sistema precedente.

Le tre nuove prestazioni sono:

Tipologia	Caratteristiche principali	Decorrenza
Rendita a durata definita	Erogata per un numero di anni pari alla speranza di vita residua (tavole ISTAT). La rata è calcolata dividendo il montante residuo per le rate rimanenti. L'importo varia in funzione dei rendimenti.	01/07/2026
Prelievi liberamente determinabili	L'aderente sceglie importo e tempistica dei prelievi, nel limite delle rate maturate e non riscosse della rendita figurativa a durata definita. Le forme possono fissare importo minimo e intervallo minimo tra prelievi.	01/07/2026
Erogazione frazionata del montante	Rateizzazione del montante per un periodo scelto dall'aderente (minimo 5 anni). La rata è calcolata dividendo il montante residuo per le rate restanti. Periodicità: mensile o annuale.	31/10/2026*

3.3 Regole comuni

- Le nuove prestazioni sono alternative alla rendita vitalizia e non sono tra loro combinabili.
- Una volta avviata l'erogazione, la scelta è irrevocabile, salvo conversione del montante residuo in rendita vitalizia immediata o differita.
- Dal momento dell'accesso alla prestazione non è più possibile effettuare anticipazioni, trasferimenti o RITA; è consentito solo lo switch di comparto.
- Non è possibile versare ulteriore contribuzione, salvo che l'aderente attivi un nuovo rapporto con maturazione di TFR (le due posizioni restano distinte).
- L'erogazione non è cumulabile con la RITA eventualmente in corso.
- Il montante residuo, in caso di decesso, è riscattato dal soggetto indicato all'atto della richiesta della prestazione. La designazione è obbligatoria e imprescindibile.
- I costi applicati dalle forme pensionistiche devono essere contenuti e limitati alle spese amministrative effettive.

3.4 Periodo transitorio per l'adeguamento dei fondi

Le forme pensionistiche hanno tempo fino al 31/12/2026 per adeguare sistemi e processi interni.

In questo periodo transitorio sono comunque tenute ad acquisire le richieste degli iscritti, ma possono liquidare le prestazioni solo dopo il completamento dell'adeguamento. Il lavoratore può revocare la scelta prima del primo pagamento.

I fondi pensione devono trasmettere alla COVIP lo statuto/regolamento modificato entro il 31/07/2026.

4. Adempimenti per i datori di lavoro

Previdenza complementare — adempimenti immediati (dal 01/07/2026)	Nuove prestazioni pensionistiche — adempimenti
– Verificare il fondo pensione di riferimento del CCNL applicato e controllare sul sito del fondo se ha comunicato la propria idoneità a raccogliere adesioni automatiche. — <i>Obbligatorio prima del primo versamento</i> – Predisporre o aggiornare l'informativa da consegnare al neoassunto all'atto dell'assunzione (meccanismo, fondo di destinazione, scelte disponibili, tempistica 60 giorni). – Acquisire, per i lavoratori non di prima assunzione, dichiarazione circa l'iscrizione o meno a un fondo pensione con versamento di TFR.	– Informarsi presso i fondi pensione gestiti circa l'adeguamento alle nuove prestazioni e il calendario di disponibilità. – Comunicare agli iscritti prossimi al pensionamento l'esistenza delle nuove opzioni di erogazione, con rimando alle informative dei fondi.

- Pianificare il versamento (TFR + contributi) al fondo dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni, comprendendo i ratei dall'assunzione. - Gestire eventuali rinunce entro i 60 giorni e aggiornare le procedure di conseguenza.	
---	--

Lo Studio resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento o necessità nonché per la predisposizione dell'informativa per i lavoratori e per il supporto agli adempimenti previsti dalla norma.



Le informazioni qui contenute sono da considerarsi accurate sino alla data di pubblicazione della newsletter; le norme regolatrici la materia potrebbero essere nel frattempo state modificate. Il contenuto di questa newsletter non costituisce, né può essere usato come, sostituto di un parere fiscale e/o legale per una specifica situazione. Il Bureau Plattner non è responsabile per qualsiasi azione intrapresa o meno sulla base di questa newsletter.

Informazioni dettagliate in ordine alla nostra informativa sul trattamento dei dati personali sono riportate nella Privacy Policy, consultabile sul nostro sito web: <https://www.lp-advisory.com/de/privacy>. Per eventuali domande si prega di contattare il seguente indirizzo email: info@lp-advisory.com.

© LP Advisory | Galleria del Corso 1, 20122 Milan | +39 02 82001000

www.lp-advisory.com